

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — A decorrere dalla scorsa estate, la situazione politico-sociale del Paese è stata caratterizzata da un diffuso stato di insoddisfazione e di malessere delle masse studentesche e — almeno in alcuni centri — delle masse operaie, condizione in parte riconducibile ad un fenomeno analogo manifestatosi in ogni parte del mondo, sotto i più diversi regimi politici, in parte determinata da ragioni specifiche della nostra società nazionale.

L'insoddisfazione dei giovani per una società organizzata in centri di potere economici e politici ai quali è difficile l'accesso, e che paralizzano un'ampia e sincera dialettica democratica, coinvolge inevitabilmente il problema generale del potere in una società moderna: questa presa di coscienza abbastanza generalizzata nelle generazioni giovani trova occasioni puntuali di contestazione e di rifiuto nella organizzazione scolastica — e particolarmente universitaria — e nell'organizzazione produttiva, entrambe legate ad una rigida concezione gerarchica del potere, che estranea da ogni potestà decisionale le masse dei lavoratori e degli

studenti. Appare quindi evidente che, nell'interesse stesso della democrazia, nell'accezione aperta e progressiva voluta dalla nostra Costituzione, occorre procedere di pari passo alla realizzazione di profonde riforme strutturali ed alla creazione di un clima maggiormente democratico ed anti-autoritario nel Paese.

La crisi di valori che si è così determinata ha prodotto scontri e conflitti tra forze di polizia da un lato, e studenti ed operai dall'altro, che hanno messo in evidenza il divario crescente fra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore, e la diversa coscienza che si è venuta maturando fra i giovani. I procedimenti giudiziari che ne sono seguiti ne costituiscono la logica conseguenza, ma riconfermano la necessità e l'urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi, la cui ispirazione autoritaria risale al fascismo o comunque ad una concezione repressiva dello Stato che ripugna oggi alla coscienza democratica. In attesa che a tale revisione il Parlamento si accinga, è sembrato doveroso ai proponenti di chie-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dere un atto di conciliazione nazionale, che all'inizio della nuova Legislatura dimostri la sensibilità delle Camere ai gravi problemi di fondo che le recenti agitazioni e repressioni hanno aperto, e che non possono essere risolti con metodi coercitivi, ma vanno affrontati nella loro sostanza politica e sociale.

Il disegno di legge che si ha l'onore di presentare alla vostra attenzione enumera all'articolo 1 i reati che sono stati contestati dalla Magistratura nel corso dei procedimenti penali in atto, semprechè naturalmente essi siano stati commessi in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche, e precisa all'articolo 2 la validità dell'amni-

stia anche in presenza di circostanze aggravanti. L'articolo 3 precisa i termini *a quo* e *ad quem* del disegno di legge in parola.

L'articolo 4 dichiara inapplicabile l'amnistia ai delinquenti abituali e l'articolo 5 ai recidivi (purchè la precedente condanna sia stata comminata per almeno tre anni di reclusione). L'articolo 6 ribadisce il principio della irrinunciabilità. Per altro, l'articolo 8 prevede l'indulto in favore dei recidivi esclusi dall'amnistia a norma dell'articolo 5, ma subordina tale beneficio alla mancata sopravvenienza di altre condanne a pena detentiva superiore a sei mesi entro il quinquennio successivo.

Gli articoli 7 e 9 dettano altre norme di carattere procedurale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche:

a) *Codice penale*: articoli 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate); 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato); 297 (offesa all'onore dei Capi di Stati esteri); 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero); 302 (istigazione a commettere i delitti previsti dagli articoli 266 e 292); 303 (pubblica istigazione e apologia dei medesimi); 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale); 337 (resistenza a pubblico ufficiale); 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario); 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 341 (oltraggio a pubblico ufficiale); 342 (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudi-

ziario); 344 (oltraggio a pubblico impiegato); 345 (offese all'autorità mediante danneggiamento di affissioni); 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale); 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio); 368 (calunnia); 369 (autocalunnia); 378 (favoreggiamento personale); 414 (istigazione a delinquere); 415 (istigazione a disobbedire alle leggi); 416 (associazione per delinquere, se l'associazione era diretta a commettere delitti previsti da questa amnistia); 418 (assistenza agli associati, nei limiti stabiliti per l'articolo 416); 419 (devastazione e saccheggio); 423 (incendio); 424 (danneggiamento seguito da incendio); 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti); 435 (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti); 449 (delitti colposi di danno); 450 (delitti colposi di pericolo); 504 (coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero); 508 (sabotaggio); 509 (inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro); 581 (percosse); 582 (lesione personale, purchè non aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 583, cpv., cioè lesioni gravissime); 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, limitatamente alla ipotesi delle lesioni); 588 (rissa, tranne che sia aggravato dalla uccisione di taluno dei partecipanti); 590 (lesioni colpose); 594 (ingiuria); 595 (diffamazione); 605 (sequestro di persona); 606 (arresto illegale); 607 (indebita limitazione della libertà personale); 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti); 609 (perquisizione e ispezione personale arbitrarie); 610 (violenza privata); 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato); 612 (minaccia); 614 (violazione di domicilio); 615 (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale); 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza); 617 (cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche); 624 e 625 (furto, anche aggravato); 633 (invasione di terreni o edifici); 634 (turbativa violenta del possesso di cose

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

immobili); 635 (danneggiamento); 639 (detturpamento e imbrattamento di cose altrui); 650 (inosservanza dei provvedimenti della autorità); 651 (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale); 652 (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); 654 (grida e manifestazioni sediziose); 655 (radunata sediziosa); 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); 663-bis (divulgazione di stampa clandestina); 664 (distruzione o deterioramento di affissioni); 673 (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari); 678 (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti); 679 (omessa denuncia di materie esplodenti); 697 (detenzione abusiva di armi); 699 (porto abusivo di armi); 703 (accensioni ed esplosioni pericolose);

b) *Testo unico leggi di Pubblica sicurezza* (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni): articoli 15 (inosservanza all'invito a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza); 18 (riunioni in luogo pubblico senza preavviso, trasgressioni ai divieti di tenere riunioni in luogo pubblico o alle modalità prescritte per le riunioni); 19 (porto di armi in pubbliche riunioni); 24 (disubbidienza all'ordine di scioglimento di riunioni o assembramenti); 25 (omesso preavviso di cortei); 42 (porto di armi e altri strumenti atti ad offendere fuori della propria abitazione); 112 (introduzione nello Stato, detenzione, messa in circolazione eccetera di scritti, disegni e immagini contrari agli ordinamenti politici eccetera costituiti nello Stato); 113 (affissioni fuori dei luoghi destinati); 158 (espatrio e tentativo d'espatrio clandestino);

c) *decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*: articolo 1 (blocco stradale, ferroviario e di linee di navigazione);

d) *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* (testo unico leggi per l'elezione della Camera dei deputati): articolo 99 (impedimento o turbativa di riunioni di propaganda elettorale);

e) *legge 4 aprile 1956, n. 212* (disciplina della propaganda elettorale): articolo 8, primo e secondo comma (sottrazione, di-

struzione eccetera di manifesti e altri mezzi di propaganda elettorale);

f) *legge 24 dicembre 1925, n. 2264* (norme per l'uso della bandiera nazionale): articolo 7; *legge 24 giugno 1929, n. 1085* (disciplina della esposizione delle bandiere estere): articolo 3;

g) *legge 8 febbraio 1948, n. 47* (disposizioni sulla stampa): articoli 10 (giornali murali); 16 (stampa clandestina); 17 (omissione di indicazioni obbligatorie); 20 (asportazione, distruzione o deterioramento di stampati).

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia, salvo le eccezioni indicate specificamente nell'articolo 1, non è esclusa dalla presenza di circostanze aggravanti di qualsiasi genere.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza secondo gli articoli 102 e seguenti del Codice penale.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne con sentenze irrevocabili, a pena

detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale;

c) delle condanne per i reati contemplati nell'articolo 1 del decreto anche se commessi anteriormente al 1° luglio 1967.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia è in ogni caso irrinunciabile.

Art. 7.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia può essere pronunciata senza che si sia provveduto ad interrogare l'imputato sul fatto ovvero senza che il fatto sia stato denunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Art. 8.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene inflitte ai recidivi esclusi dal beneficio dell'amnistia a norma dell'articolo 5.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che in ogni stato e grado del giudizio, quando vi sia contestazione sulla sussistenza dei motivi e dell'occasione indicati nell'articolo 1, non possono essere emessi provvedimenti limitativi della libertà personale degli imputati e che cessano di aver efficacia quelli emessi anteriormente alla data del decreto.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.